

**CIRCOLARE N. 707/M340 Roma, 06 febbraio 2005**

A seguito dell'incontro svoltosi con le competenti Autorità diplomatico consolari per la soluzione delle problematiche riscontrate in sede di conversione delle patenti rumene e segnalate da codesti Uffici, si è giunti alla determinazione di promuovere le iniziative necessarie per la modifica dell'art. 8 dell'accordo entrato in vigore il 20/08/2002. Nelle more dell'applicazione della disposizione oggetto di modifica è stato concordato di adottare nuove modalità operative per la conversione dei documenti di guida rumeni, osservando quindi procedure parzialmente difformi da quelle indicate nell'accordo predetto.

Peraltro i rappresentanti delle Autorità estere hanno segnalato la presenza di numerosi casi di patenti rumene false ed hanno proposto che tutti i documenti da convertire siano sempre accompagnati da traduzione e attestazione di autenticità, rese entrambe dalle Rappresentanze diplomatiche presenti in Italia.

Si illustrano di seguito le nuove procedure da adottare.

Tutti coloro che richiederanno la conversione della patente di guida rumena dovranno presentare a codesti Uffici, oltre alla consueta documentazione, una certificazione resa dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare che riporti la traduzione, l'attestazione di autenticità e la fotocopia del documento di guida da convertire. La firma del Console dovrà essere legalizzata presso la Prefettura.

Per esigenze connesse all'applicazione di norme comunitarie, nonché a modifiche intervenute di recente nella legislazione italiana con l'introduzione della patente a punti, la certificazione consolare dovrà anche riportare la data del primo conseguimento dell'abilitazione alla guida, e in caso di patente derivante da conversione estera, lo Stato che ha rilasciato la patente poi sostituita in Romania.

Le istanze di conversione prive della certificazione consolare non verranno accettate dagli Uffici.

Con nota n. 3978/M340 del 31/10/2003 è stato comunicato, fra l'altro, a codesti Uffici che "dalla data del 02/10/1995, in Romania, per conseguire le patenti di guida delle categorie C1, C e D è necessario essere in possesso della categoria B. Pertanto le patenti rumene delle predette categorie rilasciate antecedentemente alla data del 02/10/1995 sono da considerarsi convertibili esclusivamente se sono valide anche per la categoria B (indipendentemente se sia stata conseguita prima o dopo le predette categorie C1, C e D)."

Le Autorità estere hanno fatto presente che si sono verificati casi sporadici di patenti conseguite dopo il 02/10/1995 e riportanti la categoria B con data successiva a quella della categoria C. Qualora presso gli Uffici Provinciali venissero ancora presentate patenti rumene con tale anomalia, le Rappresentanze diplomatico-consolari forniranno, su richiesta scritta da parte di codesti Uffici, tutti gli elementi informativi necessari, per consentirne la conversione.

Si invitano codesti Uffici Provinciali a restituire le patenti rumene convertite alle Autorità competenti con una nota che specifichi la motivazione della restituzione, unitamente ad un elenco dei documenti trasmessi.

Si informa, infine, che l'Ambasciata rumena in Roma ha assunto l'impegno di rendere note le nuove procedure concordate sul proprio sito internet, per darne ampia diffusione.

---

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI - E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI - Direzione generale della motorizzazione - e della sicurezza del trasporto terrestre**

Prot. n. 3978/M340 Roma, 31 ottobre 2003

**OGGETTO: Conversione patenti di guida rilasciate in Romania.**

Con nota n. 065/5194 del 17.09.03 il Ministero degli Affari Esteri ha fornito i chiarimenti necessari a risolvere alcune problematiche relative alla conversione di patenti di guida rumene in equipollenti documenti italiani rilevate e segnalate da alcuni Uffici periferici di questo Dipartimento.

Per quanto concerne la scadenza delle patenti di guida rumene, si conferma che la data da prendere in considerazione è quella riportata sulla patente di guida, come specificato nella Circolare prot. 3106-3107-3160/M340 del 30.09.02 (1), pertanto non potranno essere accettate attestazioni che dichiarano prorogata la validità di scadenza del documento.

E' stato inoltre precisato che dalla data del 02.10.1995, in Romania, per conseguire le patenti di guida delle categorie C1, C, e D è necessario essere in possesso della categoria B. Pertanto le patenti rumene delle predette categorie rilasciate antecedentemente alla data del 02.10.1995 sono da considerarsi convertibili esclusivamente se sono valide anche per la categoria B (indipendentemente se sia stata conseguita prima o dopo le predette categorie C1, C e D).

Si confermano le tabelle di equipollenza allegate all'accordo trasmesso con la citata Circolare del 30.09.02.



Infine si fa presente che le autorità diplomatiche rumene sono state opportunamente sensibilizzate a fornire le risposte ai quesiti posti da codesti Uffici e necessarie a definire le richieste di conversione delle patenti di guida rumene da convertire.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE dott.ssa Liliana Scarpato

Vengono forniti alcuni chiarimenti relativi alla conversione delle patenti rumene:

- SCADENZA: la data da prendere in considerazione è quella riportata sulla patente di guida e pertanto non potranno essere accettate attestazioni che dichiarano prorogata la validità di scadenza del documento;
- dalla data del 02.10.1995, in Romania, per conseguire le patenti di guida delle categorie C1, C, e D è necessario essere in possesso della categoria B. Pertanto le patenti rumene delle predette categorie rilasciate antecedentemente alla data del 02.10.1995 sono da considerarsi convertibili esclusivamente se sono valide anche per la categoria B (indipendentemente se sia stata conseguita prima o dopo le predette categorie C1, C e D).

---

### **ATTESTATO Ambasciata d'Italia in Bucarest, 18 giugno 2003**

L'ambasciata d'Italia a Bucarest attesta che in conformità dell'ordinanza d'urgenza del Governo di Romania n.195/2002 riguardante la circolazione sulle strade pubbliche: La patente di guida è valida per un periodo di 10 anni dalla data del rilascio, incluse quelle con validità di 5 anni, emesse prima dell'anno 1998. (fonte Ambasciata d'Italia a Bucarest 18.06.2003)

---

### **MINISTERO DELL'INTERNO D.P.S. DIREZIONE CENTRALE PELA LA POLIZIA STRADALE SERVIZIO POLIZIA STRADALE**

N. 300/A/2/55578/111/57/1 Roma 30 ottobre 2002 (**SUPERATA**)

#### **OGGETTO: Conversioni patenti di guida. ROMANIA**

Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato la nota n. 3106-3107-3160/M340 del 30 settembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Direzione Generale della Motorizzazione con la quale è stata comunicata l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica Italiana, e la Romania in materia di conversioni di patenti di guida.

Si richiama l'attenzione sugli allegati alla presente nota, ed in particolare sulla fotocopia del fac simile della patente di guida attualmente rilasciata in Romania, con relativa traduzione dell'Ambasciata della Romania in Italia. (all. 3).

Per agevolare le operazioni di controllo su strada,- al fine della corretta individuazione del periodo di validità della patente rumena, la data indicata al punto 11 del documento (in fotocopia All. 3), identifica la data di scadenza della patente. Qualora in corrispondenza del predetto punto 11 non vi sia alcuna data ovvero ve ne sia una diversa, occorre far riferimento esclusivamente alla data indicata al punto 5 come data di scadenza del periodo di validità della patente rumena.

Si trasmette, altresì, l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti, di guida convertibili in Italia.

Con l'occasione si segnala che la nota n. 300/A/41413/111/84/1 del 19 febbraio 1999 deve ritenersi superata, atteso che il modello di patente, di guida rumeno, oggi in uso non è stato riconosciuto conforme alle direttive comunitarie in materia.

Per tanto, il cittadino rumeno dovrà sempre esibire, agli organi di Polizia, unitamente al titolo di abilitazione alla guida, anche la traduzione ufficiale in lingua italiana.

FIRMATO IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

---

### **MINISTERO DELL'INTERNO D.P.S. DIREZIONE CENTRALE PELA LA POLIZIA STRADALE SERVIZIO POLIZIA STRADALE DIV. 2^**

N.300/A/414113/111/84/1 Roma 19 febbraio 1999 (**SUPERATA**)

OGGETTO: Validità della patente rumena in Italia



E' stato segnalato che a molti automobilisti rumeni, sebbene muniti di regolare patente di guida, viene negata la possibilità di guidare nel nostro paese.

In proposito occorre richiamare preliminarmente il disposto dell'art. 135 del C.d.S., secondo il quale ai conducenti muniti di patenti rilasciate da stato estero è consentito guidare veicoli in Italia per i quali è valida la loro patente, purchè non siano residenti in Italia, da oltre un anno.

La traduzione ufficiale in lingua italiana o documento equipollente è richiesta solo nei casi in cui il titolo è rilasciato su modelli non conformi alle convenzioni internazionali.

Le patenti attualmente utilizzate in Romania corrispondono al modello stabilito dalle Convenzione di Ginevra del 1949 e del modello fissato dalla Convenzione di Vienna del 1968 entrambe ratificate e recepite dal nostro ordinamento giuridico.

Per quanto precede i titolari di patente rumene, conformi all'allegato fac-simile, possono circolare liberamente in Italia senza l'obbligo di traduzione della medesima.

---